



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

PROT. N. 1044 DEL 19/01/2024

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 19/01/2024

Oggetto: Deroga per il superamento dei limiti delle emissioni sonore durante la Manifestazione in onore di San Antonio Abate del 20/01/2024.

IL SINDACO

Considerato che il giorno 20 Gennaio 2024 si svolgerà in Veglie tra via Pirandello e via Martiri del Terrorismo (piazzale antistante il Palazzetto dello Sport) la manifestazione "Focara 2024" in onore di San Antonio Abate, Giusta Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2024;

Visto che per la manifestazione suddetta è previsto lo sparo dei fuochi d'artificio (spettacolo pirotecnico) e l'effettuazione degli intrattenimenti musicali, per i quali è necessaria una deroga alle emissioni sonore ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995 e così come evidenziato nello "Studio previsionale di impatto acustico" redatto dai tecnici ing. Francesco Zecca e dott. Gabriele Totaro e trasmesso al Comune di Veglie con prot. 814 del 17/01/2024;

Ravvisata la necessità, in occasione delle manifestazioni patrocinate, tra l'altro, dall'Amministrazione Comunale, di consentire la deroga ai limiti previsti delle emissioni sonore;

Considerato che per lo svolgimento delle manifestazioni sarà rilasciata specifico titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;

Atteso

l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26 ottobre 1995 n. 447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, , nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto l'art. 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;

Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni 1 (uno);

DISPONE

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti :

1. Di autorizzare gli organizzatori della manifestazione che si terrà nel giorno 20 Gennaio 2024 in Veglie tra via Pirandello e via Martiri del Terrorismo (piazzale antistante il Palazzetto dello Sport), in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione di intrattenimenti musicali;
2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
3. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

q Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti;

q Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Veglie, 19/01/2024

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.